

Ricorso del sig. Hans-Martin Tillack contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 1° giugno 2004

(Causa T-193/04)

(2004/C 251/36)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 1° giugno 2004, il sig. Hans-Martin Tillack, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato dagli avv.ti Ian S. Forrester, QC, Thierry Bosly, Christoph Arhold, Nathalie Flandin, Justus Herrlinger e Juliette Siaens, ha presentato, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'OLAF di adire le autorità tedesche e belghe;
- riconoscere al ricorrente il risarcimento per i danni economici da lui subiti per un importo che sarà determinato dal Tribunale, comprensivo degli interessi ad un tasso che sarà a sua volta determinato dal Tribunale;
- condannare la convenuta alle spese sostenute dal ricorrente;
- disporre qualsivoglia altra misura giudiziaria che reputi necessaria.

Motivi e principali argomenti:

Nel marzo 2004, l'ufficio e la residenza del ricorrente sono stati oggetto di perquisizione da parte delle autorità belghe in seguito ad una denuncia ufficiale presentata dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), che accusa il ricorrente di corruzione di un dipendente comunitario.

Il ricorrente chiede l'annullamento della decisione dell'OLAF in quanto adottata in violazione di forme sostanziali ed in violazione del diritto fondamentale di tutela delle fonti giornalistiche.

Il ricorrente afferma che il comitato di vigilanza dell'OLAF non era stato previamente informato delle denunce presentate alle autorità nazionali, in violazione dell'art. 11, n. 7, del regolamento n. 1073/99⁽¹⁾. Nel corso dell'intera indagine interna dell'OLAF, il ricorrente non è mai stato sentito. Inoltre, la decisione è nulla in quanto fondata su un errato fondamento giuridico. L'OLAF ha agito nell'ambito di una sua indagine interna diretta a scoprire eventuali violazioni di norme applicabili dai dipendenti mentre il ricorrente non è né un dipendente né un agente di un'istituzione comunitaria.

Inoltre, il ricorrente sostiene che la decisione dell'OLAF viola il diritto fondamentale di tutela delle fonti giornalistiche, che rientra nella libertà di stampa, in quanto è stato chiesto alle autorità nazionali di perquisire la residenza e l'ufficio del ricorrente al fine di identificare i suoi informatori all'interno della Commissione.

Per quanto riguarda il suo ricorso di risarcimento, il ricorrente afferma che le denunce dell'OLAF presentate alle autorità nazionali e le sue varie accuse pubbliche rivolte al ricorrente costituiscono un caso di mala gestio che ha dato origine ad un danno rilevante alla reputazione professionale e personale del ricorrente.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 25 dicembre 1999, n. 1073, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136, pag. 1).

Ricorso della Ultradent Products, Inc., e del sig. Michael J.S. Renouf contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 14 giugno 2004

(Causa T-237/04)

(2004/C 251/37)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 14 giugno 2004 la Ultradent Products, Inc., con sede in South Jordan, Utah (Stati Uniti d'America), e il sig. Michael J. S. Renouf, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato dai sigg. S. Crosby e C. Bryant, solicitors, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 5 aprile 2004 che nega l'accesso ai documenti identificati nel procedimento amministrativo, a seguito di tre istanze del ricorrente, tutte datate 27 ottobre 2003, per l'accesso a documenti relativi a classificazione di prodotti per lo sbiancamento dei denti;
- annullare la decisione della Commissione 5 aprile 2004 che nega l'accesso ai documenti che, date le circostanze, si deve presumere che esistano;
- condannare la convenuta alle spese sostenute dai ricorrenti ai sensi dell'art. 87 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti:

Con tre lettere datate 27 ottobre 2003, il secondo ricorrente ha presentato alla Commissione tre istanze di accesso a documenti relativi al problema di stabilire se i prodotti per lo sbiancamento dei denti debbano essere classificati come prodotti cosmetici o come prodotti medici. In particolare, il secondo ricorrente ha chiesto di accedere a documenti relativi ad una denuncia presentata alla Commissione per conto del primo ricorrente in cui si contestava la classificazione di tali prodotti ad opera delle autorità britanniche, a documenti relativi alla preparazione della risposta del commissario Borino ad una domanda scritta rivolta alla Commissione in merito a tali prodotti e, infine, a tutti i documenti della Commissione relativi al problema della classificazione dei detti prodotti. Allo stesso tempo, il secondo ricorrente, che è un *solicitor*, ha dichiarato nell'atto introduttivo di agire per conto del primo ricorrente.

Il 16 dicembre 2003 sono state depositate due domande di conferma. Il 17 dicembre 2003 la Commissione ha risposto alle domande iniziali e i ricorrenti hanno depositato un'ulteriore domanda di conferma il 7 gennaio 2004, che rivelava l'intenzione di ritirare le precedenti tre domande di conferma del 16 dicembre. La Commissione ha risposto alla domanda del 7 gennaio 2004 con lettera datata 5 aprile 2004. In allegato alla lettera vi erano numerosi documenti.

I ricorrenti sostengono che il procedimento amministrativo ha rivelato che, a parte i documenti comunicati ai ricorrenti con lettera del 5 aprile 2004, certamente esistono numerosi documenti sui temi controversi e si può presumere che ne esistano altri. Secondo i ricorrenti, tutti questi documenti rientrano nell'ambito della domanda iniziale e la Commissione ne è in possesso, ma i ricorrenti non vi hanno avuto accesso. Su questa base, i ricorrenti considerano la lettera del 5 aprile 2004 come decisione che nega l'accesso a tutti i detti documenti e ne chiedono l'annullamento. A sostegno della loro domanda deducono una violazione dell'art. 8 del regolamento n. 1049/2001⁽¹⁾ e, in generale, di tutto questo regolamento. Affermano inoltre che la Commissione ha omesso di motivare il diniego di accesso ai documenti che sicuramente esistono, né ha dichiarato quali fossero le eccezioni al diritto di accesso che giustificavano tale diniego.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049/2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pagg. 43-48)

Ricorso della Repubblica di Polonia contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 giugno 2004

(Causa T-257/04)

(2004/C 251/38)

(Lingua processuale: il polacco)

Il 21 giugno 2004 la Repubblica di Polonia, rappresentata dal sig. Jaroslaw Pietras, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo

grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'art. 3 nonché l'art. 4 n. 3 e n. 5, ultimo trattino, del regolamento (CE) della Commissione 10 novembre 2003, n. 1972 relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all'adesione della Repubblica di Cipro, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell'Ungheria all'Unione europea. (GU L 293, pag. 3), modificato dal regolamento (CE) della Commissione 10 febbraio 2004, n. 230 (GU L 39, pag. 13) nonché dal regolamento (CE) della Commissione 20 aprile 2004 (GU L 114, pag. 13);
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con riguardo all'art. 3 del regolamento n. 1972/2003 la ricorrente fa valere i motivi seguenti:

- violazione del principio della libera circolazione delle merci a causa dell'istituzione di dazi doganali di livello pari alla tariffa doganale *erga omnes*, superiori al livello delle tariffe doganali in vigore prima dell'adesione della Polonia all'Unione europea;
- incompetenza della Commissione nonché violazione degli artt. 22 e 41, primo comma e della parte 5 dell'Allegato IV dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea⁽¹⁾, a causa dell'adozione di misure che modificano le condizioni, fissate nell'Atto medesimo, del pieno inserimento della Repubblica di Polonia nella normativa sull'unione doganale;
- violazione del principio di non discriminazione in base alla nazionalità attraverso l'adozione di misure che prevedono per i soggetti provenienti dalla Polonia un trattamento diverso rispetto ai soggetti provenienti dall'Unione a 15 che si trovino in una situazione analoga;
- violazione delle forme sostanziali per insufficiente motivazione delle misure adottate;
- violazione del principio della tutela di un'aspettativa di diritto, a causa del ricorso a modalità procedurali, non conformi alle condizioni di cui al summenzionato Atto di adesione, per prodotti che al 1° maggio 2004 erano in deposito temporaneo, sottoposti ai procedimenti doganali o si trovavano in transito nella Comunità allargata, ed in particolare a causa dell'istituzione di dazi doganali superiori al livello delle tariffe doganali in vigore prima dell'adesione della Polonia all'Unione europea.